



## *Ministero dell'interno*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

**Nota prot. n. P422/4147 sott. 4 del 15 settembre 2000**

**Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.**

### **Quesito Comando**

Al punto 1, la Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 recita che le attività di vendita devono essere preferibilmente ubicate in edifici ad uso esclusivo.

Altresì i criteri di prevenzione incendi di cui alla citata Circolare prevedono la possibilità di realizzare attività di vendita anche in edifici di diverse destinazioni con alcune eccezioni specificate (Alberghi, Cliniche, Scuole ecc.). In tal caso i locali dovranno essere separati con strutture resistenti al fuoco senza stabilirne un minimo. Pertanto, allo stato attuale non risulta normata una resistenza al fuoco minima a differenza da quanto viene precisato in altre norme che prevedono valori predefiniti indipendentemente dalla Classe dell'edificio o locale quale ad esempio R/REI 60 per attività di pubblico spettacolo monopiano, R/REI 90 per pluripiano.

All'uopo questo Comando intende essere edotto se è corretta l'interpretazione che si è data per l'applicazione del citato punto 1 richiedendo una resistenza al fuoco per le attività commerciali che si svolgono in edifici ad esclusivo servizio congrua alla Classe di appartenenza dell'edificio stesso valutata in relazione alla Circolare n° 91 del 14 settembre 1961 ferma restando comunque l'applicazione della Classe in funzione del compartimento.

Si resta in attesa di chiarimenti in merito.

### **Risposta Ministero**

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n. 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale.

Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescriberne una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(D'Errico)